

# Forfettari in ordinario, reverse fuori dalla prima Lipe

## Iva

Le istruzioni delle Entrate in caso di fuoriscita dal regime in corso d'anno

### Luca De Stefani

La Lipe del mese o del trimestre della fuoriscita dal regime dei forfettari in corso d'anno, per il superamento del 100mila euro di ricavi e compensi percepiti, deve comprendere l'operazione che ha comportato il superamento del limite, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate successivamente all'incasso del superamento, ma non le operazioni passive in reverse charge precedenti alla fuoriscita dal regime forfettario, seppur effettuate nello stesso trimestre della fuoriscita (circolare 32/E/2023, risposta 4.5).

Se un forfettario acquista beni o servizi in regime di reverse charge interno o esterno deve assolvere l'Iva secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, deve versare l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (codice tributo 6.09).

Per gli acquisti di beni da Paesi Ue fino a 10mila euro annui, il forfettario non iscritto al Vies riceve la fattura dal fornitore Ue (non in regime di franchigia) con l'iva, che va versata dal cedente nel Paese Ue di origine dei beni (senza modello Intra-sta), salva la possibilità del forfettario di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia, anche prima del raggiungimento dei 10mila euro, tramite l'iscrizione al Vies. Superato questo limite invece, occorre iscriversi al Vies, presentare l'Intra-sta e operare l'inversione contabile sulla fattura del cedente Ue, con l'Iva italiana.

Per i servizi Ue (o extra-Ue) generici ricevuti, invece, l'Iva è sempre assolta in Italia (articolo 7-ter del Dpr 633/1972), anche sotto i 10mila euro. Per le prestazioni Ue passive, quindi, serve l'iscrizione al Vies e l'Intra-sta (se si superano le soglie), oltre che l'integrazione della fattura (o l'autofattura, per i servizi extra-Ue).

In caso di fuoriscita dal regime dei forfettari in corso d'anno, per il superamento del 100mila euro di ricavi e compensi percepiti la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva da presentare per il periodo (mese/trimestre) della fuoriscita non deve comprendere l'Iva «a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfettario» e questa imposta va versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il regime ordinario Iva, infatti, decorre solo dalla data dell'«incasso del corrispettivo dell'operazione che ha comportato il superamento» del limite. Quindi, ad esempio, se il forfettario trimestrale ha effettuato un acquisto in reverse charge il 10 aprile 2023 ed è uscito dal regime forfettario il 10 maggio 2023, doveva versare l'Iva dell'operazione in reverse charge entro il 16 maggio 2023 (e non entro il 21 agosto 2023) e doveva presentare la Lipe del secondo trimestre 2023 includendo: l'operazione che ha comportato, a seguito dell'incasso, il superamento della soglia; tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfettario) successivamente all'incasso; tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriscita dal regime agevolato. Non doveva comprendere in questa Lipe, invece, l'operazione passiva ricevuta in reverse charge prima della fuoriscita dal regime forfettario.